

N. 12/26 p.u.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 12/26 p.u. promosso da:

DOMENICO CICCIA (n. Polistena -RC- il 22/5/1990), residente a Guidizzolo (MN),
Via Oratorio 17 interno 2 (CF: CCC DNC 90E22 G791C), ai sensi dell'art. 67 CCI, con
l'avv. Alessandro Bosio;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 12/26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da DOMENICO CICCIA (n. Polistena -RC- il 22/5/1990), residente a Guidizzolo (MN), Via Oratorio 17 interno 2 (CF: CCC DNC 90E22 G791C), ai sensi dell'art. 67 CCI;
- visto il proprio decreto in data 8/2/2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in comune compreso nel circondario di Mantova;
- esaminate la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Valeria Barone in data 15/1/26 nonchè la relazione depositata in data 12/3/26, redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- confermata l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, presso Transfilm s.r.l., con sede in Castel Goffredo (MN), Via Londra 48, con mansioni di autista e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato infatti che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati in ricorso e nella relazione dell'avv Barone;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nelle sostenute spese di separazione, nella necessità di mantenere la propria madre e la propria sorella, nella stipula di finanziamenti "a catena" , nel debito contratto per sanzioni per violazioni del codice della strada e omesso pagamento di alcuni bolli auto nonchè per spese legali di assistenza nel corso di un processo penale) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e privilegiate e quello parziale (circa 13,43%) dei creditori chirografari;
- considerato che non sono pervenute osservazioni e rilevato che nessun creditore o interessato ha contestato la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 70/7 CCII;
- rilevato che il gestore ha dato altresì atto della precisazione del credito effettuata da Agenzia delle Entrate, che verrà dalla stessa considerata per la liquidazione dell'attivo, e non ha proposto modifiche al piano necessarie, né segnalato precisazioni da parte del debitore, ai sensi dell'art. 70/6 CCI;

- ritenuto che il ricorrente potrà continuare a utilizzare l'auto allo stesso intestata Fiat Bravo targata DR975AL immatricolata nel 26.06.2008, in quanto la liquidazione risulterebbe antieconomica;
- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dal ricorrente, dalla compagna, dalla figlia comune e dalla figlia della compagna e tenuto conto delle somme che il ricorrente versa inoltre per i due figli nati da precedente matrimonio e conviventi con la madre);
- ritenuto che nulla vada disposto in punto spese, in assenza di sostanziale opposizione;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, da **DOMENICO CICCIA** (n. Polistena -RC- il 22/5/1990), residente a Guidizzolo (MN), Via Oratorio 17 interno 2 (CF: CCC DNC 90E22 G791C), ai sensi dell'art. 67 CCI;
- dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
- nulla sulle spese ;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 31 marzo 2026

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni